

finanziario – e sia perché si limitava a riportare le somme riscosse e versate dall'agente senza alcun riferimento al conto di diritto che appare bensì necessario analogamente ai conti degli agenti della riscossione esterni.

Conseguentemente chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione affinché, in disparte la segnalata irregolarità del conto, il Collegio potesse pronunciarsi su alcune questioni di carattere pregiudiziale e preliminare, in ordine:

1) alla qualificazione come “agenti contabili” dei vettori e compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola e alla conseguente sottoposizione di essi al giudizio di conto;

2) alla individuazione in concreto dell'agente contabile tenuto alla presentazione del conto, essendo le compagnie di navigazione intestate a persone giuridiche;

3) alle modalità di rendicontazione e di riscontro di regolarità della gestione in sede di giudizio di conto (tributo dovuto, tributo riscosso, tributo versato) anche con riguardo ai criteri statistici di rilevazione delle presenze turistiche e con riguardo al contenuto delle dichiarazioni periodiche presentate al Comune dai vettori e dalle compagnie di navigazione.

Evidenzia il Magistrato istruttore sul conto che l'art. 4, comma 2 bis, del d.l. 2 marzo 2012 n. 16 intitolato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle

procedure di accertamento” (conv. in l. 26 aprile 2012 n. 44) ha introdotto nel nostro ordinamento l'imposta di sbarco, inserendo il comma 3 bis all'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale). Da ultimo tale disposizione è stata sostituita dall'art. 33, comma 1, della l. 28 dicembre 2015, n. 221, intitolato “Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti”, che ha riscritto il citato comma 3 bis, sostituendo il contributo di sbarco alla imposta di sbarco, qualificato come alternativo all'imposta di soggiorno per i Comuni aventi sede nelle isole minori.

La predetta disposizione, nella versione attualmente vigente, recita:

“3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente

al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione

all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori".

Osserva, in proposito il Collegio che la denominazione originaria del tributo come "*imposta di sbarco*" contenuta nell'art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 16/2012 è stata sostituita, dall'art. 33, comma 1, della l. n. 221/2015, con "*contributo di sbarco*" così facendo rientrare il tributo, sotto il profilo dogmatico – ricostruttivo - nei c.d. contributi speciali perché costituiscono una forma di concorso pecuniario alle spese dell'Ente e il relativo prelievo è posto a carico del contribuente in relazione al vantaggio che egli ricava da una specifica attività amministrativa.

A tal fine, non appare superfluo osservare che nella parte finale della norma si legge che "*Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori*".

Ebbene, il Comune di Lipari ha introdotto il contributo di sbarco con regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46

del 16 settembre 2016, successivamente specificato ed integrato dalla deliberazione n. 27 del 2 maggio 2017, il cui art. 5 è stato successivamente modificato dalla deliberazione n. 19 del 29 marzo 2018.

Tale regolamento prevede che soggetti passivi siano i passeggeri che sbarcano sul territorio di una delle isole del comune di Lipari utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o aeronavali che svolgono trasporto di persone a fini commerciali abilitati e autorizzati ad effettuare il collegamento (art. 2). Il successivo art. 6 dispone che il contributo è riscosso unitamente al biglietto da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del tributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Entro il mese successivo a quello di riferimento deve essere presentata una dichiarazione attestante il numero di passeggeri che hanno pagato e il numero di quelli esenti, segnalando in quale sede siano avvenuti gli sbarchi (art. 7) e alla dichiarazione deve essere allegata copia del giornale di bordo vidimato dalla Capitaneria di porto o altro ufficio competente, o altro documento ufficiale da cui possa evincersi il numero dei passeggeri trasportati.

L'art. 8 prevede, poi, le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione nonché per omesso, ritardato o parziale versamento, prevedendo l'applicazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 158-170 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, mentre l'art. 11 prevede la devoluzione delle controversie alle Commissioni Tributarie.

Appare opportuno al Collegio evidenziare che i citati commi della legge n. 296/2006 disciplinano le procedure di accertamento e di riscossione coattiva, nonché le procedure esecutive afferenti ai tributi locali.

Dal coacervo delle norme sopra citate, appare evidente che la riscossione del contributo di sbarco genera, tra Amministrazioni e vettori, un rapporto di natura tributaria al contrario di quanto avveniva con l'imposta di soggiorno prima del 19 maggio 2020, giorno di entrata in vigore della novella legislativa recata dall'art. 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Infatti, in ordine all'imposta di soggiorno, disciplinata dal medesimo art. 4, commi 1-3, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, le Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza 22/2016/QM, avevano chiarito che *“I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”*, ciò in quanto il responsabile della struttura non poteva essere qualificato come soggetto passivo nel rapporto con l'amministrazione locale (come sostituto d'imposta) in quanto questi non concorrevano a realizzare un elemento del presupposto dell'obbligazione tributaria; in altri termini i titolari/gestori delle strutture ospitanti non potevano essere ritenuti parti, ossia debitori - in solido con il fruitore dei servizi

della struttura – del rapporto obbligatorio con l'amministrazione finanziaria locale.

In altri termini, secondo il *decisum* delle Sezioni Riunite il titolare della struttura ricettiva veniva qualificato come agente contabile in ragione dell'effettivo maneggio di denaro pubblico, cui era connessa l'obbligazione restitutoria delle somme riscosse, all'Ente Locale.

La citata novella recata dall'art. 180, all'articolo 4 del d.lgs. n. 23/2011 dopo il comma 1-bis, ha inserito il seguente il comma 1-ter secondo cui *"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. (...)".*

Invero, diversamente da quanto è avvenuto per i gestori delle strutture recettive, nei confronti dei vettori che riscuotono il contributo di sbarco, l'art. 4, comma 3-bis, ha qualificato gli stessi, responsabili del pagamento del contributo, prevedendo l'applicabilità del procedimento di accertamento di cui all'art. 1, commi 158-170 della l. 296/2006, nonché ha affermato la loro responsabilità nel pagamento del contributi con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, individuati nei fruitori del servizio.

Ne deriva che le compagnie di navigazione ed i vettori possono impugnare eventuali atti impositivi, scaturenti dal procedimento di

accertamento (come peraltro previsto nel regolamento comunale), ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 546/1992 innanzi alla giurisdizione tributaria, cui sono attribuite tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere, ivi compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.

Il contributo di sbarco risulta così rientrare anche nel perimetro di azione del giudice tributario in quanto tributo locale, per il quale, non solo è richiamata l'applicazione del procedimento di accertamento di cui all'art. 1 c. 158-170 della l. 296 del 2006, ma anche perché l'attuazione del tributo deve avvenire per il tramite di un atto riconducibile a quelli elencati nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimento che irroga sanzioni, ruolo, cartella di pagamento, avviso di mora, iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili, ecc..)

Ebbene, ad avviso del Collegio, nel caso in esame, tra l'Ente locale e il vettore di trasporto si instaurerebbe un vero e proprio rapporto tributario così come affermato dalla S. C. di Cassazione (Cass. Sez. VI penale, n. 36317/2020), previo richiamo al contributo di sbarco, anche in riferimento alla novella (art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020 come modificato dalla legge di conversione n. 7 del 2020, che ha introdotto il nuovo comma 1 ter dopo il comma 1 bis all'articolo 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) con cui il gestore di strutture recettive è stato qualificato quale "responsabile d'imposta". Invero, il tratto saliente dell'istituto del responsabile d'imposta,

disciplinato dall'art. 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va individuato nell'esigenza di assicurare la tutela dell'interesse pubblico alla percezione dei tributi mediante l'ampliamento del novero dei "debitori d'imposta"; i caratteri strutturali sono l'obbligazione ex lege di adempiere la prestazione tributaria, l'esclusiva riferibilità ad altri del fatto che costituisce il presupposto del tributo e il vincolo di solidarietà con l'obbligazione del soggetto a cui il presupposto è riferibile.

L'intero sistema di riscossione e contabilizzazione del tributo in questione deve, quindi, reputarsi attratto nel regime del responsabile d'imposta, soggetto che risponde del pagamento del tributo solidalmente con il contribuente obbligato principale, con diritto di rivalsa nei suoi confronti (come nel caso del notaio o dello spedizioniere), secondo la disciplina definita nell'art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, di talché il vettore sarebbe sottratto agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e versamento degli introiti secondo uno schema procedimentale di tipo contabile.

Per tutto quanto sopra, conclusivamente, il vettore di trasporto che riscuote il contributo di sbarco non riveste la qualifica di agente contabile e, conseguentemente, il conto giudiziale n. 51919 reso da William Shepherd s.r.l. deve essere dichiarato improcedibile.

Rimane ovviamente impregiudicata ogni questione sulla giurisdizione di questa Corte (questa Sezione, sent. n. 248/2021) sulla eventuale responsabilità amministrativa dei responsabili del contributo di sbarco ovvero della imposta di soggiorno, atteso che il suo radicamento è orientato, in concreto, dalla prospettazione contenuta nell'azione del

P.M. contabile (art. 386 c.p.c.)

Restano, conseguentemente, assorbite tutte le altre questioni proposte da magistrato istruttore sul conto.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del conto giudiziale n. 51919 reso da William Shepherd s.r.l.

Nulla per le spese.

Deciso in Palermo nella camera di consiglio del 22 settembre 2021.

Il Relatore

Il Presidente

Sergio Vaccarino

Giuseppa Maneggio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo 09 novembre 2021

Il Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Caterina Giambanco

firmato digitalmente